



COMUNE DI BRUZOLO

Città metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciannove** del mese di **marzo**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala consigliare di BRUZOLO, convocato dal Vicesindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Seconda Convocazione (essendo andata deserta la seduta di Prima convocazione il 12 marzo u.s.) il Consiglio comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LAROTONDA Mario	Vice Sindaco	X	
BORGIS Chiara	Consigliere	X	
ROSSO Mario Valerio	Consigliere	X	
TRIOLO Antonino	Consigliere	X	
MALVE' Maurizio	Consigliere		X
CALLUSO Demetrio	Consigliere	X	
IVOL Susanna	Consigliere	X	
BARBON Roberto	Consigliere		X
TOMASSONE Paola	Consigliere		X
REGIS Mario	Consigliere		X
Totale		6	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.SACCO Dr.ssa Daniela, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. A), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si da' atto che l'assenza dei Consiglieri Barbon Roberto, Tomassone Paola e Regis Mario è motivata dalla nota acquisita agli atti in data odierna (prot. 0001128), in cui il gruppo di minoranza Vivere Bruzolo "mantiene la posizione già espressa nella dichiarazione del 12 marzo" u.s.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LAROTONDA Mario, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ai sensi del quale, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000, era stato differito al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO che, con decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 - sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – è stato previsto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: (omissis) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12 marzo 2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU, confermando quelle vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 1/DF del 18 febbraio 2020, recante *"Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote"* di cui all'art. 1 commi 756, 757 e 767 della legge di bilancio 2020, da cui emerge che un'interpretazione sistematica delle norme in evidenza "conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

DATO ATTO che il Dipartimento delle finanze, nella stessa risoluzione, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

PRECISATO, pertanto, che la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e quindi, anche a decorrere da un anno di imposta successivo al 2021;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il Comune di Bruzolo, la Tasi era stata applicata negli anni 2014 e 2015 all'abitazione principale e relative pertinenze all'1,20 per mille, mentre per tutti i fabbricati diversi e per le aree edificabili l'aliquota era stata azzerata fissandola allo zero per mille. Dal 2016 la Legge di stabilità ha abolito l'applicazione della TASI sull'abitazione principale e relative pertinenze e, pertanto, dal 2016, la TASI non è stata più applicata;

RITENUTO confermare, per l'anno 2021, le aliquote IMU stabilite per l'anno 2014 e mantenute negli anni successivi fino al 2020;

DATO ATTO che, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31 luglio 2014, sono state stabilite le seguenti aliquote di base (e detrazioni) dell'Imposta municipale propria per l'anno 2014:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,96 per cento per altri fabbricati compresi gli immobili della categoria D e le aree fabbricabili;
- ALIQUOTA DELL'0,86 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria

catastale C/2-C/6-C/7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori–figli) che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente;

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 (massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7): 0,4 per cento e detrazione di € 200,00;

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: esenti poiché il Comune di Bruzolo è situato in zona montana Istat;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12 marzo 2020 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto *“Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale unica – anno 2020”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 24 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)”*;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote di base (e detrazioni) dell'imposta municipale propria:

- categorie A1 – A8 – A/9: 4 (quattro) per mille, con detrazione pari ad €. 200,00;
- altre categorie di fabbricati: 9,6 (nove/6) per mille;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in linea retta (genitori–figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente: 8,6 (otto/6) per mille;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF del 18 febbraio 2020, sopra citata, in cui si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge di bilancio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU ad opera dei Comuni, acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre;

DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/13;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale relativamente alle "Adunanze di seconda convocazione";

UDITO l'intervento del Vice Sindaco che relaziona sulle aliquote IMU che restano confermate anche per l'anno 2021;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 6;

Votanti n. 6;

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 6;

Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI CONFERMARE, per l'anno di imposta 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria in vigore nell'anno 2020 nella misura seguente:
 - a) abitazione principale (solo per le categorie A1 – A8 – A/9): 4 (quattro) per mille, con detrazione pari ad €. 200,00;
 - b) altre categorie di fabbricati: 9,6 (nove/6) per mille;
 - c) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in linea retta (genitori-figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente: 8,6 (otto/6) per mille;
2. DI STIMARE in circa € 245.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 42.821,35, a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 da parte del Consiglio comunale;
4. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata nei termini di legge, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
6. DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata nel termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023;
7. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine del 14 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
8. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area economico-finanziaria, ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di procedere immediatamente alle attività amministrative finalizzate all'accertamento e successiva riscossione dell'I.M.U. e del fatto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere all'approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2021/2023 nella medesima odierna seduta;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 6;

Votanti n. 6;

Astenuti n. 0;
Voti favorevoli n. 6;
Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to: LAROTONDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SACCO Dr.ssa Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/03/2021 (art. 124 D.Lgs. 267/2000) Registro pubblicazione N. 116

Bruzolo, lì 22/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SACCO Dr.ssa Daniela

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bruzolo, lì 22/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SACCO Dr.ssa Daniela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale di BRUZOLO attesta che la presente deliberazione:

[] E' divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs 267/2000)

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è divenuta esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale (art.134, c.4, D.Lgs 267/2000)

Bruzolo, lì 22/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SACCO Dr.ssa Daniela